

Tav. 5 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DEI RESIDUI DERIVANTI DALLE GESTIONI DEGLI ANNI ANTECEDENTI AL 2016

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	DIPS	DIRM	DCPS	TOTALE
			2	3	4	5	6	7	11	12	13	
2 40	Spese relative ai censimenti	RR	0	0	0	105.160.861	5.760.506	0	0	0	0	110.921.367
		PG	0	0	0	14.943.660	112.672	0	0	0	0	15.056.332
		RF	0	0	0	90.217.201	5.647.834	0	0	0	0	95.865.034
2 60	Spese relative ad indagini finanziate con assegnazioni a specifica destinazione	RR	0	0	0	0	1.547.521	0	0	0	0	1.547.521
		PG	0	0	0	0	120.140	0	0	0	0	120.140
		RF	0	0	0	0	1.427.381	0	0	0	0	1.427.381
SPESE IN CONTO CAPITALE		RR	0	0	24.918.892	4.896.848	717.182	1.775.130	0	0	0	32.308.052
		PG	0	0	5.724.440	0	0	1.362.260	0	0	0	7.086.700
		RF	0	0	19.194.452	4.896.848	717.182	412.870	0	0	0	25.221.352
SPESE PER INVESTIMENTI		RR	0	0	10.687.609	4.896.848	717.182	1.775.130	0	0	0	18.076.769
		PG	0	0	2.447.021	0	0	1.362.260	0	0	0	3.809.281
		RF	0	0	8.240.588	4.896.848	717.182	412.870	0	0	0	14.267.488
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0	0	16.567	5.501	687.547	1.775.130	0	0	0	2.484.746
		PG	0	0	3.367	0	0	1.362.260	0	0	0	1.365.627
		RF	0	0	13.200	5.501	687.547	412.870	0	0	0	1.119.119
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	RR	0	0	0	4.891.347	26.448	0	0	0	0	4.917.795
		PG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RF	0	0	0	4.891.347	26.448	0	0	0	0	4.917.795
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	RR	0	0	10.671.043	0	3.186	0	0	0	0	10.674.228
		PG	0	0	2.443.654	0	0	0	0	0	0	2.443.654
		RF	0	0	8.227.389	0	3.186	0	0	0	0	8.230.574
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE E ESTINZIONE MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI		RR	0	0	14.231.283	0	0	0	0	0	0	14.231.283
		PG	0	0	3.277.419	0	0	0	0	0	0	3.277.419
		RF	0	0	10.953.863	0	0	0	0	0	0	10.953.863
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	RR	0	0	14.231.283	0	0	0	0	0	0	14.231.283
		PG	0	0	3.277.419	0	0	0	0	0	0	3.277.419
		RF	0	0	10.953.863	0	0	0	0	0	0	10.953.863
8 10	Estinzione di debiti diversi	RR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tav. 6 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DELLA GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	DIPS	DIRM	DCPS	TOTALE
			2	3	4	5	6	7	11	12	13	
TOTALE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		MP	20.057.461	27.586.997	110.629.643	117.705.896	24.423.731	31.820.961	31.103.415	50.012.865	3.380.116	416.721.085
		PT	10.814.713	15.342.531	46.507.679	18.846.767	1.503.547	18.219.070	25.281.069	34.494.498	2.093.858	173.103.732
		RT	9.242.748	12.244.466	64.121.964	98.859.129	22.920.184	13.601.891	5.822.346	15.518.367	1.266.257	243.617.353
SPESE CORRENTI		MP	20.057.461	27.586.997	82.120.286	112.809.048	23.706.550	30.022.863	31.103.415	48.389.053	3.361.895	379.157.567
		PT	10.814.713	15.342.531	40.689.749	18.846.767	1.503.547	16.837.310	25.281.069	34.329.176	2.093.858	165.738.719
		RT	9.242.748	12.244.466	41.430.538	93.962.281	22.203.002	13.185.553	5.822.346	14.059.877	1.268.036	213.418.848
SPESE DI FUNZIONAMENTO		MP	14.404.141	8.193.472	81.532.166	6.258.842	4.924.663	29.193.950	29.656.168	37.010.094	2.949.575	214.123.070
		PT	8.354.072	4.118.382	40.588.729	2.914.079	553.739	16.443.450	24.354.750	29.470.174	2.052.751	128.850.126
		RT	6.050.069	4.075.090	40.943.437	3.344.763	4.370.924	12.750.500	5.301.417	7.539.920	896.824	85.272.944
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	MP	0	0	805.722	0	0	0	0	0	0	805.722
		PT	0	0	495.277	0	0	0	0	0	0	495.277
		RT	0	0	310.445	0	0	0	0	0	0	310.445
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	MP	13.967.942	7.914.110	38.344.506	6.088.716	2.477.646	21.111.415	27.693.861	31.383.024	2.794.656	151.775.876
		PT	7.917.873	3.839.021	21.015.588	2.749.021	516.547	11.686.646	23.052.741	26.569.938	1.941.647	99.289.021
		RT	6.050.069	4.075.090	17.328.918	3.339.695	1.961.099	9.424.769	4.641.120	4.813.086	853.009	52.486.855
1 25	Spese per il personale non dipendente	MP	0	0	380.118	0	0	0	0	0	0	380.118
		PT	0	0	258.976	0	0	0	0	0	0	258.976
		RT	0	0	121.142	0	0	0	0	0	0	121.142
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	MP	0	0	37.234.710	5.069	2.421.255	7.377.201	0	3.458.204	0	50.496.439
		PT	0	0	14.558.606	0	37.192	4.051.470	0	1.373.295	0	20.020.563
		RT	0	0	22.676.104	5.069	2.384.063	3.325.731	0	2.084.909	0	30.475.876
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	MP	436.199	279.362	2.305.134	165.057	25.762	705.334	1.962.307	2.168.865	154.919	8.202.939
		PT	436.199	279.362	1.933.901	165.057	0	705.334	1.302.010	1.526.941	111.104	6.459.908
		RT	0	0	371.232	0	25.762	0	660.297	641.925	43.814	1.743.031
1 80	Spese non classificabili in altre voci	MP	0	0	2.461.976	0	0	0	0	0	0	2.461.976
		PT	0	0	2.326.381	0	0	0	0	0	0	2.326.381
		RT	0	0	135.595	0	0	0	0	0	0	135.595
SPESE PER INTERVENTI		MP	5.653.319	19.393.525	588.120	106.550.206	18.781.886	828.913	1.447.247	11.378.960	412.320	165.034.497
		PT	2.460.641	11.224.149	101.020	15.932.688	949.808	393.860	926.318	4.859.002	41.107	36.888.593
		RT	3.192.679	8.169.377	487.101	90.617.518	17.832.078	435.053	520.929	6.519.957	371.213	128.145.904
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	MP	5.653.319	19.393.525	561.740	1.389.346	11.472.511	245.892	1.447.247	10.791.718	379.249	51.334.547
		PT	2.460.641	11.224.149	80.220	989.028	716.996	57.068	926.318	4.374.133	8.036	20.836.589
		RT	3.192.679	8.169.377	481.520	400.317	10.755.515	188.824	520.929	6.417.584	371.213	30.497.959
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	MP	0	0	26.380	0	1.348	583.021	0	587.242	33.071	1.231.062
		PT	0	0	20.800	0	0	336.792	0	484.869	33.071	875.532
		RT	0	0	5.580	0	1.348	246.228	0	102.373	0	355.530
2 40	Spese relative ai censimenti	MP	0	0	0	105.160.861	5.760.506	0	0	0	0	110.921.367
		PT	0	0	0	14.943.660	112.672	0	0	0	0	15.056.332
		RT	0	0	0	90.217.201	5.647.834	0	0	0	0	95.865.034

Tav. 6 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DELLA GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	DIPS	DIRM	DCPS	TOTALE
			2	3	4	5	6	7	11	12	13	
2 60	Spese relative ad indagini finanziate con assegnazioni a specifica destinazione	MP	0	0	0	0	1.547.521	0	0	0	0	1.547.521
		PT	0	0	0	0	120.140	0	0	0	0	120.140
		RT	0	0	0	0	1.427.381	0	0	0	0	1.427.381
SPESE IN CONTO CAPITALE		MP	0	0	28.509.357	4.896.848	717.182	1.798.098	0	1.623.811	18.221	37.563.517
		PT	0	0	5.817.930	-	-	1.381.761	-	165.322	-	7.365.013
		RT	-	-	22.691.427	4.896.848	717.182	416.338	-	1.458.489	18.221	30.198.505
SPESE PER INVESTIMENTI		MP	-	-	14.278.074	4.896.848	717.182	1.798.098	-	1.623.811	18.221	23.332.235
		PT	-	-	2.540.511	-	-	1.381.761	-	165.322	-	4.087.594
		RT	-	-	11.737.564	4.896.848	717.182	416.338	-	1.458.489	18.221	19.244.641
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0	0	24.567	5.501	687.547	1.798.098	0	1.623.811	18.221	4.157.746
		PT	0	0	3.367	0	0	1.381.761	0	165.322	0	1.550.450
		RT	0	0	21.200	5.501	687.547	416.338	0	1.458.489	18.221	2.607.296
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	MP	0	0	0	4.891.347	26.448	0	0	0	0	4.917.795
		PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RT	0	0	0	4.891.347	26.448	0	0	0	0	4.917.795
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	MP	0	0	14.253.508	0	3.186	0	0	0	0	14.256.693
		PT	0	0	2.537.144	0	0	0	0	0	0	2.537.144
		RT	0	0	11.716.364	0	3.186	0	0	0	0	11.719.550
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE E ESTINZIONE MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI		MP	0	0	14.231.283	0	0	0	0	0	0	14.231.283
		PT	0	0	3.277.419	0	0	0	0	0	0	3.277.419
		RT	0	0	10.953.863	0	0	0	0	0	0	10.953.863
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	MP	0	0	14.231.283	0	0	0	0	0	0	14.231.283
		PT	0	0	3.277.419	0	0	0	0	0	0	3.277.419
		RT	0	0	10.953.863	0	0	0	0	0	0	10.953.863
8 10	Estinzione di debiti diversi	MP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tav. 7 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DEGLI IMPEGNI DI COMPETENZA E INDICE DI COMPOSIZIONE																		
CATEGORIE DI SPESA		DICS		DISA		DGEN		DICA		DIQR		DIPS		DIRM		DCPS		TOTALE
		Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%	
TOTALE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		9.348.726	100,00	9.711.309	100,00	52.095.815	100,00	3.289.502	100,00	13.574.518	100,00	31.103.415	100,00	50.012.865	100,00	3.380.116	100,00	172.516.266
SPESE CORRENTI		9.348.726	100,00	9.711.309	100,00	48.505.350	93,11	3.289.502	100,00	13.551.550	99,83	31.103.415	100,00	48.389.053	96,75	3.361.895	99,46	167.260.800
SPESE DI FUNZIONAMENTO		7.602.017	81,32	3.694.430	38,04	48.444.877	92,99	2.584.778	78,58	13.502.575	99,47	29.656.168	95,35	37.010.094	74,00	2.949.575	87,26	145.444.514
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	0	0,00	0	0,00	532.807	1,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	532.807
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	7.165.818	76,65	3.415.069	35,17	25.529.306	49,00	2.419.721	73,56	10.495.809	77,32	27.693.861	89,04	31.383.024	62,75	2.794.656	82,68	110.897.264
1 25	Spese per il personale non dipendente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	0	0,00	0	0,00	17.693.748	33,96	0	0,00	2.301.432	16,95	0	0,00	3.458.204	6,91	0	0,00	23.453.384
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	436.199	4,67	279.362	2,88	2.236.814	4,29	165.057	5,02	705.334	5,20	1.962.307	6,31	2.168.865	4,34	154.919	4,58	8.108.857
1 80	Spese non classificabili in altre voci	0	0,00	0	0,00	2.452.202	4,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.452.202
SPESE PER INTERVENTI		1.746.709	18,68	6.016.878	61,96	60.473	0,12	704.724	21,42	48.975	0,36	1.447.247	4,65	11.378.960	36,58	412.320	12,20	21.816.286
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	1.746.709	18,68	6.016.878	61,96	59.673	0,11	704.724	21,42	0	0,00	1.447.247	4,65	10.791.718	21,58	379.249	11,22	21.146.198
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	0	0,00	0	0,00	800	0,00	0	0,00	48.975	0,36	0	0,00	587.242	1,17	33.071	0,98	670.088
2 40	Spese relative ai censimenti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2 60	Spese relative ad indagini finanziate con assegnazioni a specifica destinazione	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
SPESE IN CONTO CAPITALE		0	0,00	0	0,00	3.590.465	6,89	0	0,00	22.968	0,17	0	0,00	1.623.811	3,25	18.221	0,54	5.255.466
SPESE PER INVESTIMENTI		-	0,00	0	0,00	3.590.465	6,89	0	0,00	22.968	0,17	0	0,00	1.623.811	3,25	18.221	0,54	5.255.466
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	0	0,00	0	0,00	8.000	0,02	0	0,00	22.968	0,17	0	0,00	1.623.811	3,25	18.221	0,54	1.673.001
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	0	0,00	0	0,00	3.582.465	6,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.582.465

Tav.8 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPEGNI DI COMPETENZA DEI CDR PER CATEGORIA DI SPESA											
CATEGORIE DI SPESA		DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	DIPS	DIRM	DCPS	TOTALE
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	
TOTALE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		5,42	5,63	30,20	1,91	0,00	7,87	18,03	28,99	1,96	100
SPESE CORRENTI		5,59	5,81	29,00	1,97	0,00	8,10	18,60	28,93	2,01	100
SPESE DI FUNZIONAMENTO		5,23	2,54	33,31	1,78	0,00	9,28	20,39	25,45	2,03	100
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	6,46	3,08	23,02	2,18	0,00	9,46	24,97	28,30	2,52	100
1 25	Spese per il personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	9,81	0,00	14,75	0,00	100
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	5,38	3,45	27,58	2,04	0,00	8,70	24,20	26,75	1,91	100
1 80	Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
SPESE PER INTERVENTI		8,01	27,58	0,28	3,23	0,00	0,22	6,63	52,16	1,89	100
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	8,26	28,45	0,28	3,33	0,00	0,00	6,84	51,03	1,79	100
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	7,31	0,00	87,64	4,94	100
2 40	Spese relative ai censimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tav.8 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPEGNI DI COMPETENZA DEI CDR PER CATEGORIA DI SPESA											
CATEGORIE DI SPESA		DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	DIPS	DIRM	DCPS	TOTALE
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	
2 60	Spese relative ad indagini finanziate con assegnazioni a specifica destinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,44	0,00	30,90	0,35	100
SPESE PER INVESTIMENTI		0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,44	0,00	30,90	0,35	100
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	1,37	0,00	97,06	1,09	100
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE E ESTINZIONE MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 10	Estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO CONSUNTIVO 2016**2. Quadro normativo di riferimento**

La gestione del 2016 è stata fortemente influenzata da diverse disposizioni in materia di finanza pubblica che hanno inciso sia sui fondi complessivi a disposizione dell'Istituto, sia sulle specifiche voci di spesa.

I principali vincoli derivano dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), dal decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010. Si è tenuto conto anche di quanto disposto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 e decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148. Altri vincoli provengono da leggi finanziarie di esercizi precedenti.

Si fornisce di seguito l'analisi delle principali disposizioni normative che l'Istituto ha dovuto rispettare nella formulazione delle previsioni di bilancio e nella successiva gestione dello stesso.

- **Riduzione 80% per l'acquisto di mobili e arredi** (art. 1, commi 141 e 142 della legge di stabilità 2013 – legge n. 228/2012¹).

Tale norma dispone che non possono essere effettuate spese per l'acquisto di mobili e arredi di ammontare superiore al 20% rispetto alla spesa in media sostenuta negli anni 2010 e 2011. La spesa media degli anni 2010 e 2011 ammonta ad € 351.732,85 (€ 452.169,98 nel 2010 e € 251.295,71 nel 2011), e di conseguenza il risparmio pari all'80% è

¹ 141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 (termine modificato dall'art. 10, comma 6 del D.L.192/2014, convertito nella legge 27 febbraio 2015, n. 11) le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

CONTO CONSUNTIVO 2016

pari ad € 281.386,28. Tale risparmio, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come disposto dalla circolare MEF n. 2 del 5 febbraio 2013, è stato versato con mandato n. 1681 del 23 giugno 2016 al capitolo n. 3502, capo X dell'entrata di bilancio dello Stato.

- **Riduzione 70% per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi rispetto alla spesa 2011** (art. 5, comma 2, D.L. 95/2012, modificato dall'art.15, c.1 del D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014²) **e riduzione del 20% delle stesse spese rispetto alla spesa 2009 prevista dalla precedente normativa** (art. 6, comma 14, D.L. 78/2010³) **e divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture** (art. 1, comma 143 della legge di stabilità per il 2013⁴, modificato dall'art.1, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 e da ultimo dalla legge 28 dicembre 2014, n. 208).

Il D.L. 95/2012 aveva disposto il divieto, a partire dal 2013, di effettuare spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi, per un importo superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2011. Successivamente l'art.15, comma 1 del D.L. 66/2014, convertito con legge n.89/2014, ha introdotto l'ulteriore taglio della spesa per autovetture a decorrere dal 1 maggio 2014, fissando il limite di spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011, pari ad € 107.827. Per tale motivo il limite di

² A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

³ A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 (dicembre 2009), n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

⁴ 143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

CONTO CONSUNTIVO 2016

spesa per il 2016 è stato determinato in € 32.348,00. Sulla base del D.L. 95/2012 non è previsto l'obbligo del versamento all'erario del risparmio conseguito.

La norma in esame va coordinata con quella prevista dal D.L. 78/2010 (articolo 6, comma 14) che dispone la riduzione del 20% per le spese di acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture rispetto a quanto sostenuto nel 2009, ed il successivo versamento all'erario dell'economia. Tale disposizione comporta l'obbligo di effettuare il versamento previsto. La spesa complessiva per tali voci nel 2009, è stata pari ad € 143.337,72 (rideterminata con nota DGEN n. 1285 del 24 ottobre 2011) ed il conseguente risparmio risulta essere pari ad € 28.667,54. Il relativo versamento è stato effettuato con mandato n. 2705 del 24 ottobre 2016 al capo X, capitolo 3334 di entrata del bilancio dello Stato.

Infine, l'art. 1, comma 636 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha prorogato al 31 dicembre 2016 il divieto di acquistare autovetture e stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

Si ritiene opportuno segnalare, infine, che l'articolo 1, comma 2 e comma 3 del D.L. 101/2013⁵ stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non comunicano i dati relativi alle autovetture di servizio di cui dispongono ai fini del censimento permanente delle autovetture, sono sottoposte ad una ulteriore limitazione della spesa in quanto non possono effettuare spese fino al massimo all'80% del limite di spesa previsto per il 2013. L'Istituto ha adempiuto all'obbligo di comunicazione come risulta dal portale "Censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni" presso il sito del Ministero della PA e semplificazione.

- **Riduzione delle spese per organi collegiali** (art. 6, commi 1 e 3, D.L. 78/2010⁶ e art. 61, comma 1, legge 133 del 06/08/2008⁷).

⁵ Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

⁶ Fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n.266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle

CONTO CONSUNTIVO 2016

L'articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 10, c. 5 del D.L. 210/2015, convertito nella legge 21/2016, ha prorogato al 31 dicembre 2016 la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

I relativi risparmi, a seguito di una ricognizione amministrativa sono risultati pari ad € 44.780,98 e versati al capo X, capitolo 3334 di entrata del bilancio dello Stato, con mandato n. 2707 del 24 ottobre 2016.

La riduzione prevista dall'art. 6, comma 3, D.L. 78/2010, si applica a tutti gli organi dell'ente tranne che alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, in quanto la partecipazione alla stessa, sulla base dell'articolo 6, comma 1, D.L. 78/2010, in seguito confermato dal DPCM del 30 settembre 2010, è stata ritenuta onorifica. A partire dal 31 maggio 2010, ai componenti non viene erogato alcun compenso, il conseguente risparmio rispetto al consuntivo 2009, pari ad € 187.800,00 è stato versato al capo X, capitolo 3334, con mandato n. 2710 del 24 ottobre 2016.

L'articolo 61, comma 1, della legge 133/2008, comporta, anche per il 2016, un taglio della spesa per gli organi collegiali operanti negli enti pubblici, pari al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2007. Quest'ultima riduzione non si applica agli organi di amministrazione, direzione e controllo, come specificato anche dalla circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono stati, pertanto, esclusi dalla riduzione i capitoli di spesa relativi agli oneri per la Presidenza, per il Consiglio, per il Collegio dei Revisori dei conti, per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

E' stato soggetto a tale riduzione, invece, il capitolo 1.10.80 relativo ai compensi ed oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro il cui stanziamento è

pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015 (termine modificato dall'art. 10, comma 5, D.L. 192/2014, convertito dalla legge n.11/2015), gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.

⁷ A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

CONTO CONSUNTIVO 2016

pari a € 62.300,00, a fronte di una spesa del 2007 pari ad € 89.000, con una riduzione di € 26.700,00.

Tale riduzione è stata versata nel capitolo di entrata 3492 Capo X del bilancio dello Stato, con mandato n. 767 del 18 marzo 2016.

Sulla base delle norme indicate, gli stanziamenti e la spesa degli organi per il 2016 sono riportati nello schema seguente:

Spese per gli organi dell'istituto

Spesa 2007	Stanziamento 2014	Stanziamento 2015	Stanziamento 2016	Spesa 2016
681.100	747.100	693.760	629.900	532.807

- **Riduzione dell'80% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** (art. 6, comma 8, D.L. 78/2010⁸) **e riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** (art. 61, comma 5, legge 133 del 6 agosto 2008⁹)

Anche per il 2016 la disposizione normativa prevede la riduzione dell'80%, rispetto alla spesa del 2009 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 D.L. 78/2010).

La limitazione non si applica alle spese per convegni organizzati dagli enti di ricerca e dalle università, nell'ambito dell'attività istituzionale. Per consentire una corretta applicazione della disposizione in esame permane l'articolazione dei capitoli del bilancio dell'Istituto impostata nel 2009: nel capitolo 2.20.10 "Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere" affluiscono le spese connesse a convegni, mostre e fiere soggette a vincoli normativi, mentre le spese per l'organizzazione di congressi e convegni

⁸ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

⁹ A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

CONTO CONSUNTIVO 2016

rientranti nell'attività istituzionale, tra le quali quelle per la conferenza nazionale di statistica, sono state inserite nel capitolo 2.20.11 "Conferenza nazionale di statistica e organizzazione di convegni da parte dell'Istituto".

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi 2016, modulati secondo la normativa e le spese effettive sostenute:

Spese di rappresentanza, pubblicità, relazioni pubbliche	Spesa 2009	Stanziamento 2016	Spesa 2016
Spese di rappresentanza (4.1.30.23)	866	5.095	1.891
Pubblicità istituzionale (7.1.30.31)	71.160	11.100	0
Iniziative promozionali per la cultura statistica	0	0	0
Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre fiere (7.2.20.10)	38.952	6.000	0
Totale spese	110.978	22.195	1.891
RIDUZIONE COMPLESSIVA (80% DELLA SPESA 2009)		88.782	

Anche in questo caso le minori spese pari ad € **88.782,40** sono state riversate al capo X, capitolo 3334 di entrata del bilancio dello Stato, con mandato n. 2704 del 24 ottobre 2016.

Permane, inoltre, l'obbligo del versamento all'erario delle economie derivanti dalla riduzione del 50% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa del 2007 (art. 61, comma 5 legge 133/2008). La relativa riduzione pari ad € **119.450,00** (a fronte di una spesa 2007 pari ad € **238.900,00**) è stata versata con mandato n. 767 del 18 marzo 2016 al capo X, capitolo 3492 di entrata del bilancio dello Stato.

- **Riduzione del 50% delle spese per missioni** (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010¹⁰)

La normativa citata prevede la riduzione del 50% della spesa relativa a missioni in Italia e all'estero, rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono escluse tutte le spese relative a missioni legate ad accordi internazionali e comunitari. Tale limite può essere superato solo in casi eccezionali, a seguito di approvazione dell'organo

¹⁰ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

CONTO CONSUNTIVO 2016

di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e di revisione dell'ente.

Il risparmio pari ad € 571.000,00 è stato versato al capo X del capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3334, con mandato n. 2708 del 24 ottobre 2016.

Gli stanziamenti definitivi per il 2016 sono rimasti invariati rispetto agli stanziamenti finali del 2011, determinati tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).

Spese di missione	Spesa 2009	Stanziamento 2011	Incremento ex Isae	Stanziamento definitivo 2016	Spesa 2016
Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia e all'estero a carico del bilancio dell'Istat (capitolo 1.20.70, articoli 10 e 12)	1.142.000	571.000	12.800	583.800	583.800
RIDUZIONE COMPLESSIVA (50% DELLA SPESA 2009)	571.000				

- **Riduzione del 50% delle spese per formazione** (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010¹¹)

La normativa dispone, anche per il 2016, la limitazione per le spese di formazione del personale. Tali spese non possono essere superiori al 50% della spesa 2009 e gli enti dovranno svolgere l'attività di formazione, non specialistica, rivolgendosi prioritariamente alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

A seguito della richiesta da parte dell'ufficio competente, è stato istituito nel 2014, il capitolo 1.20.12 "Formazione obbligatoria" per le spese di formazione derivanti da obblighi di legge. Tale esigenza deriva dai numerosi obblighi in materia di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui si aggiungono altri obblighi normativi in altre materie. Le spese relative a tale tipologia di formazione, sulla base di numerose interpretazioni dell'art. 6, comma 13 del DL 78/2010, della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 116/2011/PAR e della circolare n. 33/2011, non rientrano tra le spese soggette ai limiti di legge.

¹¹ A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

CONTO CONSUNTIVO 2016

Per tale motivo si è ricalcolato il totale delle spese di formazione sostenute nel 2009, estrapolando quelle relative alla formazione c.d. obbligatoria che ammontano ad € 29.303,31 e rideterminando in tal modo, il limite massimo dello stanziamento e il relativo versamento allo Stato.

Di conseguenza la spesa dell'Istituto per tali spese nel 2009 è stata pari ad € 277.160,64 e il nuovo importo della riduzione del 50% rispetto alla spesa 2009, pari ad € 138.580,32, è stata versata all'erario (articolo 6, comma 21, D.L. 78/2010 già indicato in precedenza), con mandato n. 2709 del 24 ottobre 2016.

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi del 2016, modulati secondo quanto previsto dalla normativa e le spese effettive sostenute nel 2016 anche tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).

Capitoli	Spesa 2009	Stanziamenti formazione Istat	Incremento ex Isae	Stanziamento definitivo 2016	Spesa 2016
Formazione ed aggiornamento del personale (1.20.11)	290.568	138.580	18.500	157.080	104.959
Formazione enti Sistan (1.30.21)	15.896	-	-	-	-
Totale	306.464	138.580	18.500	157.080	104.959

- **Limite spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali** (art. 8, comma 1, D.L. 78/2010¹² e art. 2 commi 618 e seguenti legge 244 del 24/12/2007¹³)

¹² Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

¹³ 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. (...)

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sulla base di queste disposizioni le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono superare il 2% del valore dell'immobile. Per gli immobili in locazione si possono effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria nel limite dell'1% del loro valore.

L'importo stanziato per il 2016, seppur inferiore ai limiti normativi, è superiore a quanto impegnato nel 2007. Conseguentemente, non occorre effettuare alcun versamento all'erario per l'esercizio 2016 (il comma 623 dell'articolo di legge in esame, infatti, prevede che *"l'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno"*).

Per il bilancio 2016 le manutenzioni e riparazioni sono state calcolate nel seguente modo, tenendo conto anche del diverso valore complessivo degli immobili determinato sulla base della variazione di alcune sedi in locazione:

Modalità di determinazione del limite di spesa			
Tipologia di sedi	Valore Immobili	Limite applicabile	Importo massimo spese manutenzioni ordinarie e straordinarie 2016
Sedi regionali in locazione	26.157.781	1,00%	261.578
Sedi romane in locazione	122.709.077	1,00%	1.227.091
Totale valore immobili in locazione (solo manutenzione ordinaria)	148.866.858	1,00%	1.488.669
Sedi romane in proprietà (manutenzione ordinaria e straordinaria)	216.097.712	2,00%	4.321.954
TOTALE	364.964.570		5.810.623

tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

CONTO CONSUNTIVO 2016

Tipologia di spesa	Importo speso nel 2007	Importo massimo delle spese	Importo stanziato nel 2016	Importo speso nel 2016
Manutenzione, riparazione e adattamento locali e terreni in locazione e relativi impianti e macchinari (1.30.10.23, 1.30.10.24, 1.30.10.25)	999.477	1.488.669	1.092.396	1.067.333
Manutenzione, riparazione e adattamento locali in proprietà e demaniali e relativi impianti e macchinari (1.30.10.21, 1.30.10.22)		4.321.954	715.362	714.585
Manutenzione straordinaria immobili di proprietà e beni demaniale e relativi impianti e macchinari (6.30.60.12, 6.30.60.13, 6.30.60.21, 6.30.60.22)	3.035.067		3.580.000	3.480.945
Totale complessivo delle spese	4.034.544	5.810.623	5.387.758	5.262.864

Nella gestione delle spese di manutenzione nel corso del 2016 si è tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011¹⁴ recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011".

Inoltre, nella gestione degli immobili si è tenuto conto dell'art. 3 commi 4 e 5 relativo alla riduzione del 15% dei canoni di locazione per quanto attiene ai contratti scaduti o rinnovati a partire dal 2013 nonché dell'articolo 6, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che prevede che all'art. 2 della legge n. 191/2009 è aggiunto il comma 222-bis che dispone l'ottimizzazione degli spazi.

- Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali (art. 23-ter, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201¹⁵, convertito nella legge 22

¹⁴ A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁵ 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il